



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO SEGRETARIALE N. 12 DEL 20.10.2008

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;

VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19 giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;

VISTA l'istanza del Comune di Alleghe (BL) presentata con nota n. 1525/1563 del 23.02.2008 con cui è stata proposta l'ipotesi progettuale di mitigazione della pericolosità idraulica lungo il torrente Zunaia nel Comune di Alleghe, individuate nella tavola n. 1 della pericolosità idraulica del P.A.I. del fiume Piave.

VISTO il parere della Regione del Veneto formulato con D.G.R. n. 2470 del 16.09.2008, nel quale si ritiene che la documentazione presentata fornisca le informazioni necessarie per ridefinire la pericolosità idraulica lungo il torrente Zunaia in Comune di Alleghe (BL), a seguito della realizzazione delle seguenti opere:



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- a- realizzazione di una briglia selettiva di grandi dimensioni con bacino di deposito in località Molini e di una ulteriore piazza deposito lungo il Ru d'Antersass a quota 1050 m. s.l.m.;
- b- ripristino dell'officiosità idraulica a valle della briglia selettiva in progetto attraverso la riprofilatura dell'alveo;
- c- rinforzo e manutenzione delle opere arginali presenti attraverso la realizzazione di opere di sottofondazione e manutenzione dei manufatti esistenti;

CONSIDERATO che come previsto della procedura dell'art. 6, comma 2, delle Norme di attuazione del P.A.I., il Comune di Alleghe e la Provincia di Belluno con le corrispondenti note n. 7354/7427 del 06.10.2008 e n. 56768/DS del 13.10.2008 hanno espresso entrambe parere favorevole nei confronti della proposta formulata della Regione del Veneto.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 23 del 15.10.2008, si è espresso favorevolmente all'accoglimento della proposta di aggiornamento formulata dalla Regione del Veneto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere redatto un dettagliato "Piano di manutenzione delle opere", in cui dovrà essere indicato tra l'altro, il soggetto preposto al controllo periodico e alla vigilanza dei lavori di manutenzione, al fine di garantire il massimo grado di efficienza delle opere di ritenuta del trasporto solido. Detto "Piano di manutenzione delle opere" dovrà essere trasmesso a corredo del previsto "certificato di collaudo".
2. Nelle aree riclassificate a pericolosità moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
3. Nelle aree riclassificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguenti comma 5 e 6.
4. Nelle aree riclassificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità media – P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

CONSIDERATO che in relazione alle determinazioni del sopraccitato Comitato Tecnico le ipotesi delle nuove condizioni di pericolosità idraulica a seguito della realizzazione di opere di mitigazione sono individuate nell'allegato cartografico al parere n. 23 del 15.10.2008.

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

DECRETA

ART. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 23 del 15.10.2008 e in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione della Prima variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Piave, sono approvate le ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni individuate nella tavola n. 1 della carta della pericolosità idraulica, lungo il torrente Zunaia in Comune di Alleghe (BL), sulla base delle opere di mitigazione indicate nel successivo articolo e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

1. Dovrà essere redatto un dettagliato "Piano di manutenzione delle opere", in cui dovrà essere indicato tra l'altro, il soggetto preposto al controllo periodico e alla vigilanza dei lavori di manutenzione, al fine di garantire il massimo grado di efficienza delle opere di ritenuta del trasporto solido. Detto "Piano di manutenzione delle opere" dovrà essere trasmesso a corredo del previsto "certificato di collaudo".

2. Nelle aree riclassificate a pericolosità moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. Nelle aree riclassificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 5 e 6.

4. Nelle aree riclassificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

ART. 2

Il sopra richiamato progetto di mitigazione della pericolosità idraulica nel tratto terminale del torrente Zunaia presentato dal Comune di Alleghe, è stato redatto dallo "Studio Associato di Ingegneria ing. Eugenio De Demo e ing. Michele Reolon" ed è costituito dai seguenti elaborati: progetto briglia filtrante e bacino di deposito in località Molini- A. Relazione illustrativa, B. Relazione geologica e geotecnica, C. Relazione idrologica e di verifica idraulica, 1. Carta tecnica regionale (1:5000), 2. Estratto catastale e estratto P.R.G. (1:1000 - 1:2000), 3. Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica (1:200), 4. Planimetria di progetto (1:200), 5. Profilo longitudinale (1:200), 6A. Sezione di progetto da n. 1 a n. 9 (1:200), 6B. Sezione di progetto da n. 9A a n. 14 (1:200), 6C. Sezione di progetto da n. 15 a n. 19 (1:200), 7. Planimetria briglia selettiva alla progr. 63.46 ml e soglia alla progr. 75.00 ml (1:100), 8. Sezioni briglia selettiva alla progr. 63.46 ml e soglia alla progr. 75.00 ml (1:100), 9. Planimetria e sezioni soglia alla progr. 88.65 mI - sezione 11 (1:100), 10. Planimetria e sezione briglia alla progr. 109.40 ml - sezione 14 (1:100), 11. Particolari costruttivi (1:50 - 1:25); progetto piazza di deposito a quota 1050 m s.l.m. e sistemazione del tratto terminale torrente Zunaia - A. Relazione illustrativa, B. Relazione integrativa idrologica e di verifica idraulica, 1. Corografia, 2. Planimetria del tratto terminale del torrente Zunaia con indicazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, 3A. Sezioni alveo tratto terminale torrente Zunaia da sez. 1 a sez. 6, 3B. Sezioni alveo tratto terminale torrente Zunaia da sez. 7 a sez. 12, 3C. Sezioni alveo tratto terminale torrente Zunaia da sez. 13 a sez. 18, 3D. Sezioni alveo tratto terminale torrente Zunaia da sez. 19 a sez. 24, 3E. Sezioni alveo tratto terminale torrente Zunaia da sez. 25 a sez. 27, 3F. Sezioni alveo tratto terminale torrente Zunaia da sez. 28 a sez. 30, 4. Profilo alveo tratto terminale torrente Zunaia, 5. Planimetria e sezioni della piazza di deposito a quota 1050 m s.m.m., 6. Sezioni area di deposito a quota 1050 m s.m.m., 7. Profilo torrente Zunaia su area di deposito a quota 1050 m s.m.m..

ART. 3

In relazione a quanto riportato nell'art 1, le ipotesi delle nuove condizioni di pericolosità idraulica a seguito della realizzazione delle succitate opere di mitigazione e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico sono individuate nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del presente decreto.



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

ART. 4

L'approvazione definitiva, da parte del Segretario Generale, delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità, attualmente individuate nella Prima Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Piave, carta della pericolosità idraulica - tavola n. 1 lungo il torrente Zunaia, è subordinata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione, all'esecuzione dei lavori di mitigazione della pericolosità idraulica con l'osservanza delle prescrizioni indicate nell'art. 1, nonché all'approvazione del "certificato di collaudo" che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con quelle del sopra indicato progetto.

ART. 5

Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

ART. 6

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Belluno e al Comune di Alleghe per l'affissione all'albo pretorio.

ART. 7

Il presente decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno.

Venezia, 20.10.2008

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ing. Alfredo Caielli